

Articolo 1

(Riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42))

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 1.014,77, derivante da sentenza passata in giudicato del Giudice di Pace di Genova n. 1775 del 22 ottobre 2018.
2. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 73, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e successive modificazioni e integrazioni, è riconosciuta la legittimità del debito fuori bilancio, per il valore complessivo di euro 35.264,89, derivante da decreto ingiuntivo esecutivo n. 2700 del 28 gennaio 2016 emesso dal Tribunale di Milano nei confronti di Regione Liguria.
3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, quantificati in euro 1.014,77 (millequattordici/77) per l'esercizio 2019 si provvede come segue: per euro 386,75 (trecentottantasei/75) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "Spese correnti" e per euro 628,02 (seicentoventotto/02) con le risorse allocate alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 3 "Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato".
4. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2, quantificati in euro 35.264,89 (trentacinquemiladuecentosessantaquattro/89) si provvede come segue:
 - con le variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019, di seguito dettagliate: riduzione dell'autorizzazione di spesa di euro 27.508,73 (ventisettemilacinquecentotto/73) in termini di competenza e di cassa, nell'ambito della Missione 20 "Fondi e accantonamenti" Programma 1 "Fondo di riserva", Titolo 01 "Spese correnti" e contestuale autorizzazione della spesa e iscrizione del medesimo importo alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali, Titolo 1 "spese correnti";
 - per euro 6.442,81 (seimilaquattrocentoquarantaduemila/81) con le risorse allocate nel bilancio di previsione 2019-2021 esercizio 2019 alla Missione 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione", Programma 11 "Altri servizi generali", Titolo 1 "spese correnti";
 - per euro 1.313,35 (milletrecentotredicimila/35) con le risorse allocate nel bilancio di

previsione 2019-2021 esercizio 2019, alla Missione 1 “Servizi istituzionali, generali e di gestione”, Programma 3 “Gestione economica, finanziaria, programmazione e provveditorato”, Titolo 1 “Spese correnti”.

Art. 2

(Dichiarazione d’urgenza)

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.